

DIRIGENTI PEZZENTI: SQUARCI DI LUCE ALL'ORIZZONTE

- di Francesco G. Nuzzaci -

presidenzagalilei@libero.it

1 – Dopo *Dirigenti pezzenti* (versione ridotta e, ad un tempo, aggiornata di *Per un ricorso al giudice del lavoro: se non ora quando?*), chiediamo ospitalità all'editore per un immediato seguito, prendendo spunto da una sentenza emessa dal giudice del lavoro di Livorno e depositata in cancelleria il 13 gennaio 2010.

2 – I fatti sono semplici e di estrema linearità.

Un gruppo di precari a tempo determinato si trova a lavorare nella scuola con una serie di contratti rinnovati di anno in anno, ma di fatto continuativamente, senza sostanziale soluzione di continuità.

Chiede quindi al giudice del lavoro (dopo lo scontato fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione) di vedersi riconosciuto il diritto agli scatti retributivi, alla pari dei colleghi a tempo indeterminato, non ritenendo giustificata una disuguaglianza retributiva a fronte di prestazioni identiche per qualità, modalità e durata, pur se regolate (e solo perché regolate) da contratti diversi.

In sede di giudizio l'amministrazione convenuta, già costituitasi, non si presenta, al contrario del dirigente dell'USP di Livorno, inopinatamente rappresentato e difeso da un avvocato del libero foro; per eccepire che la sentenza del 13-9-07 della corte di giustizia europea proprio su un caso analogo (e che già ha provocato sentenze di merito nel senso richiesto dai ricorrenti), allegata a primo fondamento della pretesa attorea, qui non conta. Come non conta la parimenti asserita lesione degli articoli 3 (principio di uguaglianza, formale e nondimeno sostanziale), 36 (principio della giusta retribuzione) e – se possiamo aggiungerlo – 113 (principio dell'indefettibilità, effettività e pienezza della tutela) della costituzione. Non contano perché destinati a soccombere (!) di fronte a contratti collettivi di lavoro del settore, che «nulla

dicono in ordine agli scatti di anzianità per i contratti a tempo determinato, non menzionando detto diritto oggi vantato dai ricorrenti».

Secca, e ovvia, la statuizione del giudice, al punto di non ritenere, financo, di dover richiamare gli articoli del codice civile, la cui conoscenza, per contro, si richiede ad uno studente al primo anno di giurisprudenza: n. 1418 (nullità del contratto contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente), n. 1419 (nullità di singole clausole quando non importino la nullità dell'intero contratto, sostituite di diritto da norme imperative), n. 1339 (inserimento automatico di dette clausole nel contratto in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti).

Perché «Detta contrattazione è **pacifico** che non possa essere in contrasto con norme imperative e tale deve essere considerata la costituzione della repubblica italiana che sancisce il principio di eguaglianza all'art. 3.

Alla luce di detto principio appare anomala la situazione che si verifica atteso che i precari si vedono reiterare una serie di contratti a tempo determinato al posto di un contratto a tempo indeterminato.

La mancata previsione degli scatti di anzianità non impedisce di riconoscerli in base ai principi generali dell'ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti nella nostra Costituzione, art. 3 e 36.

Per questi motivi il ricorso va accolto e gli scatti vanno riconosciuti.

Spese a carico di parte soccombente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle rispettive somme corrispondenti all'accertato diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti dalla P.A. gli scatti retributivi di anzianità dall'inizio del rapporto di lavoro, oltre interessi.

2) Spese a carico del soccombente liquidate forfetariamente in € 3.500,00 di cui € 1.700,00 per onorari oltre IVA e CAP come per legge».

Con il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale livornese che dovrà pagare di tasca propria il suo avvocato.

3 – E' vero, è solo una sentenza emessa in primo grado (ma non l'unica di siffatto tenore). E può essere appellata (ma esprimendosi al riguardo qualche dubbio, beninteso alla stregua di meri criteri di opportunità per l'amministrazione), sino ad arrivare al vaglio della cassazione; anche per verificare se costituisce effettivamente giurisprudenza consolidata, e in quali termini, l'indirizzo espresso dai supremi magistrati romani di non essere la parità retributiva principio vincolante tanto nell'impiego privato che in quello pubblico (e che comunque andrebbe riconsiderato alla luce del paradigma ermeneutico enucleato dai giudici di Strasburgo).

Ma per intanto, astraendosi dal caso concreto testé rassegnato, il principio dello sgretolamento della supposta (e stravagante) signoria del contratto – già inconferente sul piano del diritto positivo (*supra*) – risulta sancito dal «diritto vivente», ad opera di un giudice del lavoro al quale chi scrive, unitamente a un nutrito gruppo di colleghi salentini, è in procinto di rivolgersi, seguito dai tanti, sparsi nella penisola (e qualcuno anche all'estero), che ci hanno manifestato l'intenzione di starci battendo il classico colpo.

Si chiederà il diritto alla perequazione interna della categoria, perché venga sanata l'ingiustizia nei confronti dei neodirigenti che, caso unico nel pubblico impiego e scontando la disgrazia di provenire direttamente dalla docenza, **per contratto** (!) non si trascinano nessuna retribuzione individuale di anzianità-RIA.

Si chiederà il diritto all'equiparazione con tutta la dirigenza pubblica saldamente attestata su una retribuzione di posizione-parte fissa, nel frattempo lievitata dagli 11.262 euro annui lordi a 12.155, mentre per i soli dirigenti scolastici è inchiodata sui 2.530 euro.

Si chiederà la riparametrazione della retribuzione di posizione-parte variabile sul valore medio (con valutazione equitativa se, e fino a quando, il riallineamento non potrà essere definito nel suo preciso ammontare) della dirigenza pubblica (in particolare quella del MIUR) di pari seconda fascia; che dovrà considerare realmente le funzioni attribuite e le connesse responsabilità di una dirigenza – quella scolastica – oggettivamente più complessa (cfr. gli artt. 17 e 25 del d. lgs. 165/01) di quella amministrativa e di quella tecnica, come è imposto da una **norma imperativa** (tale è l'art. 24 del d. lgs. 165/01, citato) sinora, e ancora, disattesa.

Si chiederà all'amministrazione-datore di lavoro di smetterla di cincischiare, con la connivenza e l'inerzia dei sindacati che si dicono rappresentativi, nel prospettare all'infinito immaginifici e iperconcettuosi protocolli di valutazione (mai) reputati idonei a cogliere la «specificità» di una dirigenza asserita molto «particolare»: tutti regolarmente falliti (Sivadis 1, Sivadis 2, Sivadis 3), sino all'ultimo lunare caravanserraglio escogitato dall'INVALSI e buttato alle ortiche ancor prima di essere messo alla prova. E quindi si chiederà al giudice di condannare per intanto il datore di lavoro al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, avendo scientemente attuato un comportamento elusivo dei suoi obblighi, perché contrario alla buona fede, siccome a distanza di dieci anni non ha attivato un sistema di valutazione della dirigenza scolastica preordinato all'attribuzione della retribuzione di risultato, pur essendosi avvalsa di prestazioni dirigenziali, con formale assegnazione degli obiettivi figuranti nei provvedimenti d'incarico e conseguenti contratti individuali per quanto afferente alla – non corrisposta – parte economica: una miseria, uguale per tutti, di meno di 1.000 euro annui lordi su tredici mensilità, a fronte di circa 25.000 euro medi annui lordi da ultimo corrisposti ai dirigenti amministrativi e tecnici di seconda analoga fascia grazie a un domestico sistema di autovalutazione che si esaurisce in una sola scheda SOR (scheda degli obiettivi e dei risultati) integrata da un'eventuale scheda compensativa denominata EDE (elementi delle difficoltà evidenziate).

4 – Si tratterà, è d'uopo ribadirlo, **di impugnare *uti singuli* un contratto, o più contratti con atti d'indirizzo inclusi**, a cominciare dall'ultimo licenziato all'incirca due anni fa dall'ARAN (ora commissariata), che ha dato luogo ad una tragicomica e, per molti versi, allucinante (finta) trattativa, che al momento ha registrato 19 tavoli negoziali (senza contare quelli tecnici e le interlocuzioni informali); tuttora impantanata in assurdi diversivi in chiaro contrasto con norme imperative, che si finge bellamente di ignorare.

Mette conto stendere un velo pietoso sulla parte economica, appena facendosi notare che, per un contratto scaduto da quattro anni e due mesi, si sta ancora «negoziando» sul solo biennio economico 2006-07, che rende disponibili una manciata di euro, traduzione monetaria dell'inflazione programmata e già calcolata al ribasso, neanche in grado di compensare la reale diminuzione dei fondi regionali per la retribuzione di posizione e di risultato, all'epoca calcolati su meno di 8.000 unità e che ora dovrebbero remunerare oltre 10.000 dirigenti scolastici; in ordine ai quali l'amministrazione è ancora ferma all'ennesima preannunciata verifica della loro acclarata incapienza.

Ma non si riesce proprio a capire il lungo e faticoso lavoro di riscrivere la parte normativa per il decorso quadriennio 2006-2009; la cui trama, non appena approntata prontamente disfatta, farebbe schiattare d'invidia Penelope: quando la stessa cesserebbe comunque *ex lege* tra poco meno di dieci mesi, per incompatibilità con le disposizioni (imperative) contenute del d. lgs. 150/09 (c.d. riforma Brunetta).

Che senso ha impuntarsi sulla presunta contraddizione tra responsabilità disciplinare, già prescritta dal d. lgs. 165/01 ed ora inasprita e fatta oggetto di una cogente e vigente regolazione pubblicistica – dal 16 novembre 2009 – in forza dell'appena citato d. lgs. 150/09? O sul fatto (posto che sia vero) che il trasferimento per incompatibilità ambientale non è previsto per le altre dirigenze, ma lo si vuole imporre alla sola dirigenza scolastica?

Su quali basi può fondarsi la pretesa di far rivivere, in materia di mobilità e mutamento degli incarichi, i settori formativi già aboliti dal d.p.r. 140/08?

Che cosa potrà mai significare la formula criptica della «valorizzazione del contratto nella gestione del personale» quando la legge ne ha già decretato, e codificato, la puntuale disciplina?

Del pari, com'è possibile sostenere il potenziamento della contrattazione integrativa quando, sempre la stessa legge, la riduce nei fatti in mera e circoscritta informazione successiva e che, nel far salvi i vigenti assetti, ne dichiara, per converso, la cessazione di ogni effetto a far data dal 1° gennaio 2011?

In conclusione, è stato minacciato lo stato di agitazione (ma va!) per sollecitare l'amministrazione «a tener fede agli impegni presi»: quali? Mentre è caduta nell'oblio la risalente ipotesi, paventata da CGIL e CISL, di patrocinare (e pagare) ricorsi di iscritti e non ai giudici del lavoro di tutt'Italia con contestuale abbandono dei tavoli negoziali, cui però si è dato mostra, a tutt'oggi, di voler restare abbarbicati per discettare nel nulla.

Di più, associazioni sindacali relativamente maggioritarie nella categoria, dimesso il declamato stile vellutato, hanno mutuato dagli un tempo odiati sindacati generalisti non solo la plurirappresentatività (aprendosi alle autodefinitesi alte professionalità, comprendenti i sissini aspiranti docenti), ma l'attitudine a lanciare invettive a chi rifiuta di essere intruppato con slogan e parole d'ordine: «venditori di fumo tendenti ad alimentare aspettative che possono essere soddisfatte solamente al tavolo contrattuale». Perché «essendo la questione della perequazione stipendiale di natura squisitamente pattizia ... non può venire risolta per via giudiziaria non suscettibile, per difetto di giurisdizione e per incompetenza, di essere affrontata e risolta da un giudice del lavoro». Ne sarebbe inconfutabile riprova «la circostanza che nei pochi casi in cui iniziative di tal genere sono state avviate [davvero?] i tentativi di conciliazione sono andati deserti perché il ministero non solo non si è presentato ma non ha nemmeno inviato alcuna memoria difensiva a dimostrazione della forza della posizione dell'amministrazione sul terreno giudiziale».

Sicché vorremmo chiedere agli anonimi estensori di consimili documenti – un modello di rigore scientifico e di eleganza stilistica – su quali testi di diritto hanno studiato, avendo noi guadagnato l'acre consapevolezza, susseguente alla loro lettura (sul sito dell'ANP Puglia, *news* del 21 gennaio 2010), di aver rubato la laurea in giurisprudenza e di aver scritto negli anni successivi – dopo aver inutilmente, di tutta evidenza, indugiato su non lievi pagine di dottrina e di giurisprudenza – autentiche castronerie. Ce la fate questa grazia?